



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE  
DIV II

Prot. n°

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTO in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e), relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

## DECRETA

Art. 1. E' estesa l' approvazione del sistema denominato "Autovelox 106" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, della Soc. Sodi Scientifica srl, con sede in Via Poliziano,20-Calenzano (FI), ad una nuova versione con un illuminatore notturno denominato "Flash 106 IR" da utilizzare in alternativa al dispositivo "Flash 106". Restano invariate le prescrizioni contenute negli articoli 1, e 2 del decreto dirigenziale n.3758 del 6 agosto 2014.

Art. 2. I dispositivi denominati "Flash 106 IR" dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto e il nome del richiedente.

Art.3. Il rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106" dovrà riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 3758 del 6 agosto 2014, del decreto n.5478 del 18 novembre 2014, del decreto n. 1276 del 6 marzo 2017, del decreto n.4630 del 19 luglio 2017, e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Art.4. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di istruzioni dell'Autovelox 106 e del "Flash 106 IR" conformi a quelli depositati presso questo Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Virginio Di Giambattista)



Il Direttore della Divisione II  
Ing. Silverio Antoniazzi